

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PER L'ELEZIONE DEGLI ULTERIORI 12 MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Premessa

Il presente Regolamento elettorale è steso in conformità allo Statuto federale e concerne l'elezione del Presidente e dei 12 membri della Giunta Esecutiva.

Articolo 1

Le elezioni per il rinnovo del Presidente e degli ulteriori 12 membri della Giunta Esecutiva di nomina assembleare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Associazione, si svolgono, in presenza, entro un anno dalla scadenza del precedente mandato in una sede stabilita dalla Giunta uscente e comunque in un territorio italiano o per via telematica attraverso un'ideale piattaforma online, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati e con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti pur garantendo l'anonimato del voto.

Articolo 2

L'Assemblea elettorale viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante telegramma o raccomandata A.R. o con strumenti telematici aventi data certa con un preavviso di 15 giorni e con indicazione della sede. (Statuto, art. 8). Nella convocazione dovrà essere indicato:

1. Il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data;
2. La scadenza per la presentazione delle candidature.

Articolo 3

La Commissione elettorale è composta da tre membri i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della stessa.

I membri della Giunta Esecutiva in carica che abbiano proposto la propria candidatura a Presidente, nonché i membri della Giunta in carica che intendano ripresentare la propria candidatura sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

Alla Commissione elettorale compete:

1. Ricevere le candidature pervenute e, verificarne la regolarità, redigere le liste elettorali;
2. Sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
3. Sovrintendere alle operazioni di voto e di scrutinio;

4. Decidere, in prima istanza, sui ricorsi preposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente della Commissione nell'ambito delle elezioni per il Presidente e dei 12 membri della Giunta esecutiva,

La Commissione elettorale decide sui ricorsi proposti a maggioranza semplice dei propri componenti.

Articolo 4

Possono candidarsi alla carica di Presidente e di componente della Giunta esecutiva tutti gli associati espressione di aziende/farmacie in regola con il pagamento della quota associativa ordinaria che, di norma, avviene tramite DCR (distinta contabile riepilogativa).

Articolo 5

L'elettorato attivo spetta a tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa riscossa tramite DCR (distinta contabile riepilogativa). La suddetta regolarità viene verificata con riferimento al mese precedente del giorno delle elezioni dalla Commissione elettorale.

Il diritto di voto è precluso agli associati corrispondenti.

Articolo 6

La elezione del Presidente dell'Associazione avviene per mezzo di candidatura presentata da almeno il 20% dei voti assembleari.

Articolo 7

Le candidature per l'elezione dei 12 membri della Giunta sono proposte all'Assemblea con liste collegate alla proposta di candidatura del Presidente, dagli stessi proponenti.

Ogni lista, oltre al candidato Presidente, può contenere al massimo un numero di candidati pari alla disponibilità di cariche in Giunta per le quali è da Statuto, riservata all'Assemblea la relativa elezione.

Verranno ritenuti eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti a prescindere dalla lista di appartenenza.

Ciascun elettore può esprimere fino a 9 preferenze. Verranno considerate nulle le schede con un numero maggiore di preferenze.

In caso di parità nei risultati delle votazioni prevale colui la cui azienda/farmacia di provenienza risulta essere associata da più anni.

Articolo 8

Ogni candidato è tenuto a comunicare alla Commissione Elettorale il proprio programma (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all'attenzione degli associati. Il programma deve essere redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

Articolo 9

A seguito dell'approvazione del presente regolamento, in data antecedente all'Assemblea elettiva, dovranno celebrarsi le assemblee regionali per la presentazione dei programmi dei candidati alla presidenza.

Articolo 10

Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

1. Al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione dei voti ottenuti.
2. Il numero dei membri di Giunta disponibili è indicata dallo Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea in una seduta precedente a quella nell'ambito della quale si svolgeranno le elezioni.

Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o seconda convocazione.

Articolo 11

I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base all'Art. 19 dello Statuto che, di seguito, si riporta integralmente:

Articolo 19

(Modalità contributiva e assegnazione voti)

"L'assegnazione dei voti di rappresentanza è commisurata all'entità del contributo versato. Al fine dell'esatta determinazione dei voti da assegnare si procederà con le seguenti modalità: l'importo contributivo mensile versato nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) sarà suddiviso per la quota definita mensilmente dall'Assemblea per una singola farmacia. Nel caso di quoziente con cifre decimali, si procederà per difetto ovvero per eccesso a seconda che le prime tre cifre decimali rappresentino un numero minore o uguale a 500 ovvero maggiore."

Dall'applicazione dell'Art. 19 dello Statuto scaturisce la seguente tabella che definisce i voti in rapporto ai contributi versati in DCR dalle diverse aziende/farmacie associate.

Contributi mensili in DCR	Voti spettanti	Contributi mensili in DCR	Voti spettanti
fino a 69,00 €	1	549,00 €	8
92,00 €	1	576,00 €	8
94,00 €	1	621,00 €	9
96,60 €	1	640,00 €	9
100,00 €	1	671,00 €	10
138,00 €	2	690,00 €	10
168,00 €	2	704,00 €	10
192,00 €	3	732,00 €	11
207,00 €	3	768,00 €	11
250,00 €	4	793,00 €	11
276,00 €	4	800,00 €	12
288,00 €	4	896,00 €	13
320,00 €	5	915,00 €	13
345,00 €	5	1.098,00 €	16
384,00 €	6	1.220,00 €	18
448,00 €	6	1.276,00 €	18
483,00 €	7	1.342,00 €	19
512,00 €	7	1.710,00 €	25
542,00 €	8	1.800,00 €	26
547,00 €	8	2.383,00 €	35

Articolo 12

La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dalla Commissione Elettorale coadiuvata dal Segretario Generale.

Articolo 13

Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale una volta terminate le operazioni di voto.

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Articolo 14

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

Articolo 15

Qualora il numero dei candidati sia pari al numero dei membri da eleggere, il Presidente uscente può proporre all'Assemblea di procedere a una approvazione della lista di candidati a scrutinio palese peralzata di mano e con acclamazione.

In caso di opposizione di uno o più membri si procede alle elezioni nelle forme previste dal presente Regolamento

Articolo 16

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dalla Giunta Esecutiva in carica in base ai poteri alla stessa conferiti dallo Statuto.